

Codice A1816B

D.D. 6 luglio 2021, n. 1928

Determina di sospensione lavori e richiesta istanza in sanatoria - Violazione l.r. 45/1989 e s.m.i. - Trasformazioni/Modificazioni d'uso del suolo in assenza di autorizzazione. Trasgressore: omissis Comune: Mango Località: Vadonia.



ATTO DD 1928/A1816B/2021

DEL 06/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Determina di sospensione lavori e richiesta istanza in sanatoria – Violazione l.r. 45/1989 e s.m.i. – Trasformazioni/Modificazioni d’uso del suolo in assenza di autorizzazione.

Trasgressore: *omissis*

Comune: Mango

Località: Vadonia

- *Visto il Procedimento Verbale (P.V.) dei Carabinieri Forestali - Stazione di Cortemilia, n. 14/2021, del 30/04/2021, pervenuto in data 3/05/2021, prot. 20835, con cui vengono contestati al Sig. omissis(titolare della Ditta omonima - trasgressore), i lavori in violazione alla normative vigenti, con particolare riferimento all’art. 1, della L.R. 45/1989 (modificazioni/trasformazioni del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici), eseguiti in assenza dell’autorizzazione regionale;*
- *considerato che non risultano pervenute al Settore scrivente osservazioni al P.V. citato al punto precedente e che è stato effettuato un sopralluogo di verifica – istruttorio congiunto sul sito in data 26/04/2021, per la valutazione dell’istanza ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo, a seguito del quale si accertava che le modificazioni/trasformazioni d’uso del suolo risultavano già realizzate;*
- *vista la nota del Settore scrivente (Tecnico Regionale di Cuneo) del 3/05/2021, prt. 20773 di “Improcedibilità e richiesta sanzione”, in cui tra l’altro si sottolineava la non procedibilità dell’istanza presentata per la realizzazione del progetto in esame, in data 6/04/2021, prot. 16783, sia per l’insufficienza documentale, nonché in quanto la stessa risultava “in sanatoria” e non per una nuova realizzazione;*
- *i lavori consistono nella realizzazione di movimenti terra (scavi, riporti, livellamenti) posa di drenaggi ed eliminazione di una porzione di superficie boscata per la realizzazione di un impianto di vigneto; inoltre risulta realizzata una palificata doppia per la sistemazione del versante e allargamento della strada d’accesso;*

- le superfici coinvolte sono di circa 9.400 mq. complessivi, di cui circa 1.300 mq. boscati;
- i terreni coinvolti dalle modificazioni/trasformazioni del suolo e sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, sono censiti a Catasto al Foglio 4, mappali 75-89-108-109;
- per la modificazione/trasformazione del suolo in assenza dell'autorizzazione citata è stata applicata la sanzione più favorevole con un totale da pagare di 1.500 €.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTO il D. Lgs. 3/04/2018, n. 34;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;
- VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10.09.2018;

determina

1. l'immediata **sospensione di tutti i lavori** (compresa la prosecuzione dell'impianto del vigneto) sui terreni indicati in premessa, in *località Vadonia, del Comune di Mango*;
2. di richiedere copia della ricevuta di pagamento – se effettuato nella misura ridotta come notificato dai Carabinieri Forestali - della sanzione di € 1.500,00 (come specificato nelle premesse) a favore della Regione Piemonte;
3. di richiedere la predisposizione di **un'istanza complessiva in sanatoria** - entro 60 giorni dalla ricezione della presente – indicando quanto già realizzato e quanto ancora da realizzare per la sistemazione definitiva dell'area. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. e L.R. 4/2009 e s.m.i. (D.G.R. 7/02/2018 n. 368 e Circ. 3/AMB/2018).

Il progetto – oltre a quanto indicato al punto 3 - dovrà essere sostitutivo di quello agli atti, in quanto le opere realizzate risultano differenti dallo stesso ed in ogni caso deve configurarsi come "sanatoria" e non nuova realizzazione.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente, fatto salvo gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità o interruzione pubblico servizio.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe